

Allegato "B" all'atto Rep.n. 39.205 Racc.n. 17.851

CAPO I

Costituzione e scopi della Fondazione

ART. 1)

COSTITUZIONE

1. E' costituita la fondazione denominata ""MAI SOLI" Onlus".
2. La Fondazione opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale, perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
3. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, né direttamente né indirettamente, salvo che ciò non sia imposto dalla legge.
4. La Fondazione opera nell'ambito della Regione Toscana, con particolare riferimento al territorio dei comuni già facenti parte della provincia di Pistoia.
5. La Fondazione utilizza, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" l'acronimo "ONLUS" a seguito dell'attribuzione della qualifica.
6. La Fondazione ha sede nel Comune di Pieve a Nievole (Pistoia), presso la sede della Venerabile Arciconfraternita della Misericordia sita in via Donatori del Sangue, 16.

ART. 2)

NATURA PARTECIPATIVA DELLA FONDAZIONE

1. La Fondazione è costituita ai sensi del Libro I, Titolo II, Capo II del codice civile. Tuttavia, valorizzando le migliori esperienze diffuse sul territorio nazionale, le acquisizioni della ricerca e le indicazioni regionali sul tema, la Fondazione ispira la propria attività al modello delle fondazioni di partecipazione, prevedendo che il patrimonio destinato alla realizzazione degli scopi indicati all'art. 3 del presente statuto, sia amministrato attraverso organi e procedure che prevedano la partecipazione dei familiari, dei legali rappresentanti e, ove possibile, degli utenti dei servizi, secondo quanto previsto dal presente statuto.

ART. 3)

SCOPI

1. La Fondazione promuove la progettazione e realizzazione di progetti di residenzialità che accrescano la qualità della vita delle persone disabili, creando i migliori presupposti ambientali per il loro benessere psico-fisico, nel pieno rispetto delle capacità, esigenze, aspirazioni ed aspettative.
2. La Fondazione favorisce lo sviluppo dell'autonomia delle persone disabili mediante il loro effettivo inserimento nel tessuto scolastico, sociale e lavorativo.
3. La Fondazione opera per la predisposizione di progetti individuali e personalizzati per il "durante noi" ed il "dopo di noi" a favore di persone con disabilità. A tal fine,

incentiva la ricerca su questi aspetti, la conoscenza e la diffusione delle migliori prassi e la conoscenza presso la pubblica opinione.

4. La Fondazione rappresenta e cura gli interessi delle persone con disabilità e dei loro familiari all'interno degli organismi pubblici e privati, promuovendo anche il riconoscimento dei rispettivi diritti e indicando obiettivi e priorità politici.

ART. 4)

MEZZI PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI

1. Per il miglior perseguimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà:

- a) stipulare convenzioni e contratti per il finanziamento delle operazioni deliberate per l'acquisto della proprietà o di altro diritto reale su beni mobili e di immobili;
- b) amministrare e gestire i beni anche di cui non sia proprietaria o comunque posseduti o detenuti a qualsiasi titolo o di cui riceva apposito mandato di gestione, nonché amministrare le somme rinvenienti da tale gestione;
- c) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività ed avvalersi di consulenze specializzate in materia per la gestione diretta delle attività;
- d) realizzare pubblicazioni di libri e periodici e di documenti inerenti l'attività della fondazione;
- e) promuovere ed organizzare seminari, corsi di formazione (per genitori, familiari, ragazzi disabili, operatori professionali, amministratori di sostegno);
- f) organizzare manifestazioni, convegni, incontri e tutte quelle iniziative idonee a favorire un rapporto costruttivo e duraturo tra la Fondazione medesima ed i suoi interlocutori;
- g) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quello della Fondazione medesima, che potrà anche concorrere, qualora lo ritenga opportuno, alla costituzione dei predetti organismi;
- h) investire il patrimonio anche in attività finanziarie;
- i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 5)

VIGILANZA

1. La Regione vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'art. 25 del Codice Civile, nelle forme previste della legislazione vigente in materia.

CAPO II

Contabilità, patrimonio e gestione economico-finanziaria

ART. 6)

PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro o in altri beni - mobili e immobili - o in altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dalle Associazioni promotrici, dai Fondatori e, successivamente, dai Partecipanti, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni mobili o immobili;
- b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- c) dalla parte di avanzo di gestione eventualmente destinata ad incrementare il patrimonio;
- d) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati cittadini con espressa destinazione ad incrementare il patrimonio;
- e) dai contributi attribuiti al patrimonio dell'ente da parte dell'Unione Europea, dello Stato, degli enti pubblici territoriali o di altri enti.

ART. 7)

FONDO DI GESTIONE

1. Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:
- a) dai proventi derivanti dall'investimento del patrimonio;
 - b) da eventuali donazioni o lasciti testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
 - c) da eventuali altri contributi erogati dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati che non siano destinati al fondo di dotazione;
 - d) dai contributi in qualsiasi forma concessi dai membri della Fondazione;
 - e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Tutte le risorse saranno impiegate esclusivamente per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa.

ART. 8)

PATTI FRA FAMIGLIE E FONDAZIONE PER IL MANTENIMENTO E LA CURA DI PERSONE DISABILI

1. La Fondazione promuove la conclusione di accordi fra la famiglia della persona disabile e la Fondazione medesima per la condivisione di piano di assistenza, cura e socializzazione della persona disabile a fronte del conferimento di determinati beni o risorse da destinarsi all'attuazione del piano medesimo.
2. Il Consiglio di amministrazione disciplina preventivamente, con apposito regolamento, la conclusione e l'efficacia di tali accordi, le forme della loro attuazione, la vigilanza sul loro rispetto e l'armonizzazione dei loro contenuti con le esigenze generali della Fondazione.

ART. 9)

ESERCIZIO FINANZIARIO

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo dell'esercizio concluso.

3. Il bilancio preventivo è approvato dal Consiglio di amministrazione entro il mese di novembre dell'anno di esercizio precedente a quello cui si riferisce.

4. Nella redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti nel tempo, devono essere seguiti le Linee guida per la redazione del bilancio di esercizio delle Onlus emesse dall'Agenzia per il Terzo settore e dai Principi per gli enti non profit dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

6. Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio, ove necessaria; in subordine, per il potenziamento dell'attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento dell'attività.

7. La Fondazione ha comunque l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

8. E' vietata la distribuzione di avanzi di gestione nonché di fondi o riserve durante la vita della Fondazione.

CAPO III

Membri della Fondazione

ART. 10)

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

1. I membri della Fondazione si dividono in:

- a) Fondatori;
- b) Partecipanti;
- c) Sostenitori.

2. I membri della Fondazione non sono, in ogni caso, personalmente responsabili delle obbligazioni assunte dalla Fondazione medesima.

ART. 11)

FONDATORI

1. Sono Fondatori le persone fisiche indicate nell'atto costitutivo, che hanno contribuito direttamente alla creazione della fondazione.

2. Ciascun Fondatore può indicare la persona o le persone con disabilità a favore delle quali la Fondazione potrà svolgere interventi di cura ed accoglienza (beneficiario). In tal caso, il Fondatore può indicare anche un parente o affine o legale rappresentante al quale trasmettere, in caso di morte, decadenza o dimissioni, la qualifica di Fondatore fintantoché il beneficiario sarà in vita, fatta eccezione per le ipotesi di cui al successivo comma 7 e 8 nelle quali la trasmissione non avviene.

3. I Fondatori contribuiscono alla costituzione della Fondazione:

a) con il versamento iniziale di una quota di € 1.000,00 (mille/00), secondo quanto riportato nell'atto costitutivo, che confluisce nel fondo di dotazione ai sensi dell'art. 6 del presente statuto;

b) con il versamento di successive quote annue o altri apporti dell'ammontare e nelle forme stabilite dal Consiglio di amministrazione.

4. Il beneficiario indicato dal Fondatore ha la priorità di accesso ai servizi della Fondazione, rispetto agli altri utenti della stessa, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 in tema di patti fra le famiglie e la Fondazione. Il Consiglio di amministrazione garantisce l'effettività di tale priorità, con particolare riferimento ai servizi residenziali della Fondazione, promuovendo periodicamente aggiornamenti della situazione personale e familiare di ciascun Fondatore e programmando i servizi tenendo conto della consistenza dei Fondatori nel loro complesso e delle necessità ed esigenze di ciascuno di essi.

5. La perdita della qualifica di Fondatore avviene per morte o dimissioni, fermo restando il diritto a subentrare nella qualifica previsto al precedente comma 2.

6. La perdita avviene, altresì, per decadenza in caso di interdizione, inabilitazione o sottoposizione ad amministrazione di sostegno, fermo restando il diritto a subentrare nella qualifica previsto al precedente comma 2.

7. Si ha decadenza, altresì, nel caso di omesso versamento delle quote di cui al comma 3 entro sei mesi dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio di amministrazione.

8. La perdita della qualifica di Fondatore avviene altresì nel caso di espulsione, previa audizione dell'interessato, proposta dal Consiglio di amministrazione ed approvata a maggioranza assoluta dei presenti dell'Assemblea di indirizzo. L'espulsione è proposta nel caso di gravi e reiterate violazioni dello Statuto della Fondazione o di svolgimento di attività incompatibili con gli scopi della Fondazione, tali da recare grave nocumento all'immagine ed alla attività. Il Fondatore espulso ha diritto di ricorrere avanti al Collegio dei probiviri che decidono, in via definitiva, sulla delibera dell'Assemblea di indirizzo. Rimane ferma la facoltà dell'espulso di ricorrere all'autorità giudiziaria a tutela dei propri diritti.

9. La perdita della qualifica di Fondatore per morte, dimissioni, decadenza, espulsione non attribuisce alcun diritto al Fondatore cessato o suoi eredi sul patrimonio della Fondazione né alla ripetizione di quanto versato nell'adempimento degli obblighi statutari, quale corrispettivo di servizi o come atto di liberalità od a qualunque altro titolo.

ART. 12)

PARTECIPANTI

1. Sono partecipanti le persone fisiche, non interdetto, inabilitate o sottoposte ad amministrazione di sostegno, che chiedano di aderire alla Fondazione, condividendone gli ideali, gli scopi ed i mezzi, e che abbiano almeno uno dei seguenti requisiti:

a) genitori o parenti o affini entro il terzo grado di una persona con disabilità;

b) tutori, curatori o amministratori di sostegno di una persona con disabilità;

c) persona con disabilità, non interdetta, inabilitata o sottoposta a amministrazione di sostegno.

2. La richiesta è presentata al Consiglio di amministrazione, che ne delibera l'ammissione, verificando il possesso dei requisiti di cui al comma 1.

3. I richiedenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, indicano, nella richiesta di ammissione, la persona con disabilità a favore della quale intende partecipare all'attività della Fondazione (beneficiario). Ciascun beneficiario può essere indicato da un solo partecipante.

4. I partecipanti contribuiscono al funzionamento della Fondazione con un versamento di una quota iniziale e con quote annuali, stabilite dal Consiglio di amministrazione.

5. La perdita della qualifica di partecipante avviene per morte o dimissioni.

6. La perdita avviene, altresì, per decadenza in caso di interdizione, inabilitazione o sottoposizione ad amministrazione di sostegno.

7. Si ha decadenza, altresì, nel caso di omesso versamento della quota di cui al precedente comma 4 entro sei mesi dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio di amministrazione.

8. La perdita della qualifica di partecipante avviene altresì nel caso di espulsione, deliberata dal Consiglio di amministrazione, previa audizione dell'interessato. L'espulsione è proposta nel caso di gravi e reiterate violazioni dello Statuto della Fondazione o di svolgimento di attività incompatibili con gli scopi della Fondazione, tali da recare grave nocumento all'immagine ed alla attività. Il partecipante espulso ha diritto di impugnare la decisione del Consiglio di amministrazione avanti al Collegio dei probiviri, che decide in via definitiva sull'espulsione. Rimane ferma la facoltà di ricorrere avanti all'autorità giudiziaria a tutela dei propri diritti.

9. La perdita della qualifica per morte, dimissioni, decadenza, espulsione non attribuisce alcun diritto sul patrimonio della Fondazione né alla ripetizione di quanto versato nell'adempimento degli obblighi statuari, quale corrispettivo di servizi o come atto di liberalità od a qualunque altro titolo.

ART. 13) SOSTENITORI

1. Sono sostenitori le persone fisiche e giuridiche, inclusi gli enti pubblici, che, condividendo le finalità della Fondazione, ne sostengano l'attività mediante contributi in denaro, donazione di beni mobili ed immobili, tramite volontariato, anche a carattere professionale. La qualifica può essere attribuita anche a favore di personalità che si siano distinte per particolari meriti nei confronti della Fondazione.

2. La qualifica di sostenitore è attribuita dal Consiglio di amministrazione, anche su richiesta dell'interessato o di altri organi della Fondazione, ed è comunicata all'Assemblea di indirizzo.

3. La qualifica di sostenitore ha durata quinquennale, salvo rinuncia o dimissioni, e può essere rinnovata con delibera del Consiglio di amministrazione, anche su richiesta dell'interessato o di altri organi della Fondazione.

4. La perdita della qualifica di sostenitore avviene per decadenza o espulsione. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui all'art. 12, commi 5, 7 ed 8.

CAPO IV

Organi della Fondazione

ART. 14)

ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea di indirizzo;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente della Fondazione;
- d) il Segretario della Fondazione;
- e) il Tesoriere della Fondazione;
- f) il Revisore contabile;
- g) il Collegio dei Probiviri;
- h) il Comitato di programmazione.

ART. 15)

ASSEMBLEA DI INDIRIZZO

1. L'Assemblea di indirizzo è composta, in via ordinaria, da tutti i Fondatori e Partecipanti. Su delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere convocati all'Assemblea di indirizzo i Sostenitori, anche limitatamente ad alcuni punti all'ordine del giorno, comunque senza diritto di voto.

2. L'Assemblea di indirizzo determina, in conformità allo statuto ed all'atto costituito, gli obiettivi strategici della Fondazione, approva il programma annuale delle attività, il bilancio preventivo e consuntivo e controlla i risultati complessivi della gestione.

3. Spetta all'Assemblea di indirizzo:

- a) stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- b) eleggere e revocare gli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dal presente statuto;

c) determinare l'eventuale compenso del Presidente e dei Consiglieri di Amministrazione e il compenso del revisore contabile, nel limite di quanto stabilito dalla legge;

d) esprimere parere sul bilancio di esercizio ed il bilancio di previsione proposto dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art.9;

e) esprimere parere sulle modifiche statutarie, proposte dal Consiglio di amministrazione; proporre al Consiglio di amministrazione modifiche statutarie;

f) esprimere parere in ordine allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;

g) ogni altra attribuzione attribuita dalla legge, dallo statuto e, in conformità con questo, dagli organi della Fondazione.

4. Nei casi di cui al comma 3, lett. d), e) ed f), il Consiglio di amministrazione approva una delibera preliminare dell'atto da sottoporre a parere dell'Assemblea. Nel caso in cui l'Assemblea esprima sull'atto parere contrario o subordinato all'accoglimento di condizioni, il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la delibera preliminare. Nel caso in cui non intenda conformarsi, in tutto o in parte, al parere espresso dall'Assemblea, deve sottoporre nuovamente l'atto a parere dell'Assemblea. A seguito del secondo parere, il Consiglio di amministrazione può comunque procedere, informandone l'Assemblea.

5. L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno.

6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

7. Il Segretario della Fondazione provvede alla registrazione delle presenze, delegando all'uopo uno o più membri dell'Assemblea, ed alla redazione del verbale dell'Assemblea.

ART. 16)

CONVOCAZIONE E QUORUM

1. L'Assemblea di indirizzo è convocata dal Presidente della Fondazione - a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero posta elettronica - su delibera del Consiglio di amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in caso di necessità ed urgenza, la comunicazione può avvenire fino a sette giorni prima della data fissata.

2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora dell'adunanza. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione; quest'ultima non potrà avvenire prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

3. Ciascun membro dell'Assemblea può essere delegato alla partecipazione, per tutti i punti all'ordine del giorno o solo per una parte di essi, da non più di due membri dell'Assemblea, mediante delega conferita per iscritto.

4.L'Assemblea si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza, diretta o per delega, di almeno due terzi dei membri. In seconda convocazione, la riunione è valida qualsiasi sia il numero dei presenti, direttamente o per delega.

5.L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti, direttamente o per delega. Quando all'ordine del giorno vi siano questioni di cui all'art. 15, comma 3, lett. e) ed f), è richiesta la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea, presenti direttamente o per delega.

ART. 17)

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo amministrativo della Fondazione ed agisce, nell'ambito dello statuto e delle delibere dell'Assemblea, per il perseguimento degli obiettivi della Fondazione.

2. Il Consiglio pone in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ferme restando le prerogative dell'Assemblea di Indirizzo.

3. Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) approvare le modifiche allo statuto, fermo restando quanto previsto dall'art.15, comma 4;

b) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, fermo restando quanto previsto dall'art.15, comma 4;

c) proporre all'Assemblea di indirizzo lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio, fermo restando quanto previsto dall'art.15, comma 4;

d) eleggere, nel suo seno, il Vicepresidente, il Segretario, ed il Tesoriere;

e) approvare l'organigramma, definire gli organici e le politiche di reclutamento del personale e di nomina dei dirigenti della Fondazione;

f) stabilire le quote annuali a carico dei Fondatori e dei Partecipanti, nonché di eventuali contributi annuali o straordinari a carico delle Associazioni promotrici;

g) deliberare la eventuale nomina di un Direttore, il relativo inquadramento contrattuale ed il compenso.

4. Il Consiglio è composto dal Presidente della Fondazione, eletto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, e da quattro consiglieri, anch'essi eletti ai sensi del medesimo art. 23. Sono membri di diritto del Consiglio i Presidenti pro-tempore dell'Associazione Tuttinsieme, dell'Associazione Azzurra, dell'Associazione Un passo avanti e dell'Associazione Pubblica Assistenza Uzzano, finché esistenti. Nel caso in cui il Presidente di una delle quattro associazioni sia eletto Presidente della Fondazione, subentra, quale membro di diritto del Consiglio di amministrazione della Fondazione, un altro membro indicato dall'Associazione il cui Presidente sia stato eletto Presidente della Fondazione.

5. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della

maggioranza assoluta dei consiglieri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità, il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente, vale doppio.

6. Il Consiglio di amministrazione resta in carica per cinque anni, ed i suoi membri solo rieleggibili.

7. Il Consiglio di amministrazione è responsabile della propria attività avanti all'Assemblea di indirizzo che può revocarlo, ai sensi dell'art. 15, comma 3, lett. b) dello Statuto.

8. Le dimissioni del Presidente comportano lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nuova elezione dello stesso. Nelle more dell'elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio di amministrazione, rimangono in carica il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dimissionari.

Art. 18)

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e l'Assemblea di indirizzo, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, dando mandato ai legali.

2. Il Presidente resta in carica cinque anni. Nelle more dell'elezione del nuovo Presidente, sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

3. Il Presidente coordina il lavoro degli organi dell'ente, firma tutti gli atti necessari alla attività della Fondazione e ne cura le relazioni esterne.

4. In caso di morte, assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

5. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente della Fondazione può adottare gli atti ritenuti indifferibili, salva ratifica da parte del Consiglio di amministrazione.

Art. 19)

IL SEGRETARIO

1. Il Consiglio di amministrazione elegge, nel proprio seno, un segretario.

2. Spetta al segretario:

a) redigere il verbale delle riunioni dell'Assemblea di indirizzo e del Consiglio di Amministrazione e curare la corretta redazione dei libri sociali;

b) provvedere alla convocazione del Consiglio di amministrazione e ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione;

c) assicurare il tempestivo rispetto delle scadenze previste dalla legge, dallo Statuto nonché quelle previste da provvedimenti del Consiglio di Amministrazione;

d) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

e) dirigere il personale dipendente;

f) tutelare i beni ed i valori dell'associazione;

g) curare ogni altro adempimento e incarico ad esso demandato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Nel caso di nomina di un Direttore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. g), il Consiglio di amministrazione potrà delegare in tutto o in parte le funzioni ed i poteri del segretario al Direttore o attribuire al Direttore medesimo la qualifica di segretario.

Art. 20)

IL TESORIERE

1. Il Consiglio elegge, nel proprio seno, un tesoriere.

2. Spetta al tesoriere curare la corretta gestione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, la corretta tenuta delle scritture contabili e la gestione, nei limiti individuati dal Consiglio di amministrazione, dei conti correnti bancari.

3. Il tesoriere propone al Consiglio di amministrazione lo schema di bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, allegandovi una relazione illustrativa, da approvare per la presentazione all'Assemblea di indirizzo.

Art. 21)

REVISORE CONTABILE

1. Il Revisore contabile esercita il controllo sulla gestione patrimoniale ed economica dell'ente.

2. Il Revisore contabile è eletto dall'assemblea di indirizzo, secondo la procedura di cui all'art. 23 dello Statuto.

3. Il revisore contabile è scelto fra gli iscritti al registro dei revisori legali e dura in carica cinque esercizi.

4. Il Revisore contabile svolge funzioni di consulenza tecnico-contabile, provvede alla verifica della gestione finanziaria, delle scritture contabili, dei flussi di cassa redigendo apposite relazioni.

5. Il Revisore redige una relazione da allegare ai bilanci preventivi e consuntivi. Tale relazione è presentata all'Assemblea di indirizzo che abbia all'ordine del giorno l'espressione del parere sul bilancio preventivo e consuntivo.

6. Il Revisore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea di indirizzo.

7. Gli accertamenti eseguiti dal Revisore sono riportati in un apposito libro verbale.

ART. 22)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei probiviri è l'organo deputato a garantire il rispetto dello statuto da parte degli organi della Fondazione e da parte dei membri dell'Assemblea di indirizzo.

2. Il Collegio dei probiviri è eletto dall'Assemblea di indirizzo, secondo la procedura di cui all'art. 23 dello Statuto.

3. Il Collegio dei probiviri rimane in carica per cinque anni.

4. Il Collegio dei probiviri decide in merito ai ricorsi proposti ai sensi dell'art. 11, comma 8 e dell'art. 12, comma 8 in tema di espulsione dei membri dell'Assemblea di partecipazione.

5. Il Collegio dei probiviri può essere investito di questioni riguardanti l'applicazione dello statuto nei rapporti fra gli organi della Fondazione, rilasciando un parere su richiesta di un organo o di un membro di un organo della Fondazione.

6. Il Collegio dei probiviri rilascia osservazioni ed indicazioni agli organi della Fondazione in merito ad aspetti interpretativi o applicativi dello statuto e di altre fonti interne.

7. I membri del Collegio dei probiviri sono scelti dall'Assemblea di partecipazione fra personalità di comprovata esperienza, autorevolezza ed indipendenza nel campo giuridico e della gestione di enti senza fine di lucro.

Art. 23)

ELEZIONE ASSEMBLEARE DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Quando all'ordine del giorno dell'Assemblea di indirizzo vi sia l'elezione del Presidente e del Consiglio di amministrazione, del Revisore dei conti o del Collegio dei probiviri, il Presidente in carica informa, nell'avviso di convocazione, del termine per la presentazione delle candidature. Il termine delle candidature deve essere di almeno sette giorni precedente alla data dell'Assemblea di indirizzo.

2. Per l'ordinato svolgimento delle operazioni di voto, l'Assemblea di indirizzo elegge una commissione elettorale costituita di tre membri, che presiede alle operazioni di voto e consegna il risultato al Presidente della Fondazione, che lo proclama all'Assemblea di indirizzo.

3. Le candidature sono inviate, nel termine di cui al comma 1, al Presidente della Fondazione, che ne verifica l'ammissibilità ai sensi del presente statuto.

4. Per l'elezione alla carica di Presidente, ciascun membro dell'Assemblea di indirizzo può presentare la propria candidatura o quella di un altro membro dell'Assemblea medesima o di un sostenitore, indicandone la categoria di appartenenza. Ciascun elettore riceve una scheda contenente l'indicazione dei nominativi dei candidati ed esprime il proprio voto tracciando un segno sul nominativo prescelto. E' eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

5. Per l'elezione alla carica di consigliere di amministrazione, ciascun membro dell'Assemblea di indirizzo può presentare la propria candidatura o quella di un altro membro dell'Assemblea medesima o di un sostenitore,

indicandone la categoria di appartenenza. Ciascun elettore riceve una scheda contenente l'indicazione dei nominativi dei candidati ed esprime il proprio voto tracciando un segno sul nominativo prescelto. Ciascun elettore può esprimere fino a tre preferenze. Sono eletti consiglieri i primi quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 dello statuto.

6. Per l'elezione del Revisore dei conti, ciascun membro dell'Assemblea di indirizzo può presentare la candidatura di soggetto, anche non membro della Fondazione, che soddisfi i requisiti stabiliti dall'art. 21. Ciascun elettore riceve una scheda contenente l'indicazione dei nominativi dei candidati ed esprime il proprio voto tracciando un segno sul nominativo prescelto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. E' eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

7. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri, ciascun membro dell'Assemblea di indirizzo può presentare la propria candidatura, la candidatura di un altro membro o di un non membro della Fondazione. Ciascun elettore riceve una scheda contenente l'indicazione dei nominativi dei candidati ed esprime il proprio voto tracciando un segno sul nominativo prescelto. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Sono eletti Probiviri i primi tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

8. In caso di morte, dimissioni, decadenza o espulsione di un eletto, subentra nella carica il primo dei non-eletti. Nel caso in cui non via siano candidati per il subentro, si fa luogo ad elezione suppletiva. Il candidato eletto nell'elezione suppletiva rimane in carica per la parte di mandato mancante.

ART. 24)

COMITATO DI PROGRAMMAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione può, con propria delibera, istituire il Comitato di programmazione delle attività e dei servizi, quale organo di raccordo, scambio di informazione e coordinamento di attività fra la Fondazione e gli enti territoriali dell'area di operatività.

2. Il Comitato è costituito, pariteticamente, da rappresentanti della Fondazione e da rappresentanti dell'Azienda sanitaria, dei Comuni e delle Società della Salute, secondo quanto previsto dalla delibera del Consiglio di amministrazione. Il Presidente chiede agli enti pubblici territoriali individuati la designazione di un rappresentante.

3. Il Comitato contribuisce alla definizione delle linee di sviluppo e progettazione dei servizi, programmando nel tempo gli investimenti e le risorse pubbliche a disposizione ed i bacini di utenza.

4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

CAPO V

Fonti interne

ART. 25)

FONTI INTERNE

1. Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto dello Statuto, predispone i regolamenti interni per l'attuazione di quest'ultimo.

CAPO VI

Scioglimento della Fondazione

ART. 26)

SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione, il patrimonio sarà destinato ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

CAPO VI

Disposizioni transitorie e finali

ART. 27)

CLAUSOLA RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge dettate in materia di fondazioni private riconosciute.

ART. 28)

NORME TRANSITORIE

1. Per i primi tre mandati di attività del Consiglio di amministrazione, e comunque per i primi quindici anni di attività decorrenti dalla data dell'atto costitutivo della Fondazione, il Consiglio di amministrazione è costituito, in maggioranza, da membri Fondatori. Ai fini del computo della predetta maggioranza, sono considerati anche il Presidente ed i membri di diritto.

2. All'esito delle elezioni del Consiglio e del Presidente, fino al termine di cui al comma 1, si verifica se la condizione di cui al medesimo comma 1 è rispettata. In caso contrario, fermo restando il numero dei consiglieri da eleggere, è proclamato eletto un numero di candidati aventi la qualifica di Fondatore pari al numero di membri necessario per garantire la predetta maggioranza, in base al numero di voti ricevuti. Nel caso in cui non vi sia un numero sufficiente di Fondatori fra coloro che hanno ricevuto voti, si fa luogo ad elezione suppletiva.

F.TO: MARISA BIANCARDI, LORENZO ZOGHERI.